COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI

N. 76 DEL 27/10/2026

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, ART.1 COMMI 172-173, LEGGE N.234 DEL 30/12/2021 CON IL MICRONIDO "LA TANA DI BOCCHIO 2" ANNO EDUCATIVO 2026/2027 A VALERE SULL'ANNO 2027. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.62 DEL 02/09/2026 - CIG:BD59B50A7B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- La Legge di Bilancio 2022, art.1commi 172-173, Legge n.234 del 30/12/2021, ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo Nido, al fine di rimuovere gi squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art.117., comma 1, lettera m), della Costituzione;
- Con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un livello di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;
- In base al comma 172 dell'art.1 della L.234/2021, il Decreto del 26/04/2023 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione, il PNRR e con il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disciplinato, per l'annualità 2024, il contributo di cui all'art.1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n.232 del 2016, pari a 175 milioni di euro destinato ai Comuni delle Regione a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, ripartendo il Fondo sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante *Obiettivi di sevizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026 in base al comma 172 dell'art.1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021,* approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 novembre 2025 ed attribuendo a ciascun comuni gli importi indicati nell'allegato *Utenti e risorse aggiuntive* alla predetta Nota metodologica;

ATTESO inoltre che, le novità metodologiche per il 2026 redatte dalla Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard, prevedono anche che i comuni possano implementare gli obiettivi di servizio riservando posti nei servizi di asili nido, anche eventualmente in assenza di utenti frequentanti, per garantire una maggiore disponibilità per le famiglie con bambini di età compresa tra 3-36 mesi;

CONSIDERATO che il Comune di Villanova Mondovì intende soddisfare la domanda di fruizione del servizio di asilo nido dei propri residenti;

DATO ATTO che in forza del dettato ministeriale, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2026 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi dell'infanzia e che l'obiettivo di servizio assegnato al Comune di Villanova Mondovì per l'anno 2026 consta in n.25 utenti aggiuntivi, che vengono ad oggi previsti in aumento, fino ad arrivare a n.31utenti aggiuntivi per il 2027, come definito nell'obiettivo potenziale da raggiungere, comunicato da IFEL sull'apposito sito denominato "OBIETTIVI IN COMUNE";

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Villanova Mondovì è presente l'asilo nido comunale "LA TANA DI BOCCHIO" sito in Via Don Rossi n.12/16, autorizzato al funzionamento con determinazione dell'ASL CN1 n. 31 del 09/01/2026 per n. 35 posti per bambini 3-36 mesi;

DATO ATTO che l'asilo nido comunale non riesce a soddisfare tutte le richieste ed ha una lista di attesa;

RILEVATO che in nessun nido comunale o privato confinante con il Comune di Villanova Mondovì è stata trovata la disponibilità di posti da riservare ai residenti del Comune di Villanova Mondovì;

CONSIDERATO che in data 07/01/2026 ha aperto il nuovo micronido privato "LA TANA DI BOCCHIO 2" della Ditta LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì, con sede in Via Orsi n.17 a Villanova Mondovì, regolarmente dotato di autorizzazione al funzionamento con determinazione dell'ASL CN1 n.2173 del 19/12/2025 per n.24 posti;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno porre in essere le azioni necessarie per procedere alla programmazione dei servizi da avviare o incrementare, nel rispetto dei vincoli di rendicontazione circa il numero dei posti resi disponibili ai bambini aventi diritto dei singoli fondi nazionali, pena la restituzione delle risorse assegnate;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 27/08/2026 è stata approvata una convenzione per la riserva di n.11 posti per l'anno 2027 (anno educativo 2026/2027), quindi sino al 31/07/2027, presso il micronido privato "La Tana di Bocchio 2" da mettere a disposizione dei residenti di Villanova Mondovì e preferibilmente in lista d'attesa presso l'asilo nido comunale;

RICHIAMATO l'art.5 della predetta convenzione che testualmente cita: "*Il Comune si impegna a corrispondere per ciascun posto riservato l'importo rapportato al costo standard di riferimento per utente (indipendentemente dalla tipologia e durata di frequenza) di € 5.500,00, come contributo una tantum in un'unica soluzione al gestore entro il 31/12/2026. Il contributo sarà liquidato dal Comune dopo la verifica della rendicontazione presentata dall'Ente Gestore al Comune circa il numero di posti utenti aggiuntivi richiesti dall'obiettivo di servizio";*

RICHIAMATA la propria determinazione n.62 del 02/09/2026, con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 60.500,00 sull'anno 2027 a favore della Ditta LO

SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì per la riserva di n.11 posti ai residenti a Villanova Mondovì nell'a.s.2026/2027, configurando la spesa quale *contributo una tantum,* Macroaggregato 104, trasferimenti, secondo quanto indicato nella Convenzione predetta*;*

DATO ATTO che, a seguito di ulteriori approfondimenti, è emerso che la qualificazione dell'importo non possa dipendere esclusivamente dalla definizione di "contributo" utilizzata nella convenzione, ma debba essere valutata sulla base della sostanza del rapporto, dove, a fronte dell'erogazione di euro 5.500,00 per ciascun posto riservato, il gestore assume specifici obblighi nei confronti del Comune (riserva dei posti, accoglienza degli utenti individuati, applicazione delle tariffe del nido comunale, garanzia del servizio e trasmissione delle presenze), facendo ritenere che la fattispecie presenti caratteristiche maggiormente riconducibili ad un rapporto contrattuale oneroso e, quindi, potenzialmente, ad una prestazione di servizi;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere a configurare la fattispecie in questione quale prestazione di servizi, pur non avendo riflessi in materia di IVA, in quanto trattasi di attività esente ex art.10, n.21 del DPR 633/1972 e ad affidare direttamente, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b), del D.Lgs.36/2023, alla Ditta LO SCARABOCCHIO Srl, con sede in Villanova Mondovì Via Orsi n.17, CF. e Partita IVA 03763790049, stante la materiale impossibilità di individuare sul territorio comunale, nonché nei territori dei Comuni limitrofi, altri operatori in grado di garantire la disponibilità di posti da riservare ai residenti del Comune di Villanova Mondovì, il servizio di riserva di n.11 posti per l'anno 2027 (anno educativo 2026/2027), quindi sino al 31/07/2027, presso il micronido privato "La Tana di Bocchio 2", da mettere a disposizione dei residenti di Villanova Mondovì e preferibilmente in lista d'attesa presso l'asilo nido comunale, alle condizioni di cui alla con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 27/08/2026;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs.n.36/2023:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art.3 lett. d) dell'Allegato I.1al codice, che definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50 c.1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti nel medesimo codice";

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.63/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite la

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villanova Mondovi'. Responsabile Procedimento: BRIATORE MICHAELA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspare il seguente codice CIG: **BD59B50A7B;**

VERIFICATA, ai sensi della deliberazione ANAC n. 262 del 20/06/2023, l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, in capo alla ditta LO SCARABOCCHIO SRL – Largo Annunziata 21 – 12089 Villanova Mondovì – P.IVA:03763790049, mediante l'acquisizione della seguente documentazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):

- tracciabilità dei flussi
- informazioni societarie dal Registro Imprese;
- documento di regolarità contributiva Prot.INAIL_55440029 in corso di validità, con scadenza 03/12/2026;
- esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale;

VISTE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e nota integrativa;
- della Giunta Comunale n. 194 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del Bilancio 2026/2028;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile dei Servizi Scolastici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto che il Comune di Villanova Mondovì risulta assegnatario di fondi nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio "asili nido" per l'anno 2027 con un obiettivo di più 31 utenti con l'assegnazione di risorse pari ad € 241.268,75;

3) Di richiamare la deliberazione. n.135 del 27/08/2026 con la quale la Giunta Comunale, stante l'assegnazione di risorse aggiuntive destinate al potenziamento dei nidi, come definite dalla Legge di Bilancio 2022, art.1 commi 172-173, legge n.234 del 30/12/021, ha deciso di stipulare apposita convenzione con il micronido "LA TANA DI BOCCHIO 2", per la riserva di n.11 posti per l'anno 2027, da mettere a disposizione dei residenti di Villanova Mondovì e preferibilmente in lista d'attesa presso l'asilo nido comunale, a fronte di un contributo massimo complessivo di € 60.500,00;

4) Di richiamare l'art.5 della predetta convenzione che testualmente cita: "*Il Comune si impegna a corrispondere per ciascun posto riservato l'importo rapportato al costo standard*

di riferimento per utente (indipendentemente dalla tipologia e durata di frequenza) di € 5.500,00, ***come contributo una tantum*** *in un'unica soluzione al gestore entro il 31/12/2026. Il contributo sarà liquidato dal Comune dopo la verifica della rendicontazione presentata dall'Ente Gestore al Comune circa il numero di posti utenti aggiuntivi richiesti dall'obiettivo di servizio";*

5) Di dare atto che con propria determinazione n.62 del 02/09/2026, si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 60.500,00 sull'anno 2027 a favore della Ditta LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì per la riserva di n.11 posti ai residenti a Villanova Mondovì nell'a.s.2026/2027, configurando la spesa quale *contributo una tantum,* Macroaggregato 104, trasferimenti, secondo quanto indicato nella Convenzione predetta*;*

6) Di dare atto che, a seguito di ulteriori successivi approfondimenti, è emerso che la qualificazione dell'importo non possa dipendere esclusivamente dalla definizione di "contributo" utilizzata nella convenzione, ma debba essere valutata sulla base della sostanza del rapporto, dove, a fronte dell'erogazione di euro 5.500,00 per ciascun posto riservato, il gestore assume specifici obblighi nei confronti del Comune (riserva dei posti, accoglienza degli utenti individuati, applicazione delle tariffe del nido comunale, garanzia del servizio e trasmissione delle presenze), facendo ritenere che la fattispecie presenti caratteristiche maggiormente riconducibili ad un rapporto contrattuale oneroso e, quindi, potenzialmente, ad una prestazione di servizi;

7) Di affidare, pertanto, direttamente, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b), del D.Lgs.36/2023, alla Ditta LO SCARABOCCHIO Srl, con sede in Villanova Mondovì Via Orsi n.17, CF. e Partita IVA 03763790049, stante la materiale impossibilità di individuare sul territorio comunale, nonché nei territori dei Comuni limitrofi, altri operatori in grado di garantire la disponibilità di posti da riservare ai residenti del Comune di Villanova Mondovì, il servizio di riserva di n.11 posti per l'anno 2027 (anno educativo 2026/2027), quindi sino al 31/07/2027, presso il micronido privato "La Tana di Bocchio 2", da mettere a disposizione dei residenti di Villanova Mondovì e preferibilmente in lista d'attesa presso l'asilo nido comunale, alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 27/08/2026;

8) Di provvedere, pertanto, ad annullare l'impegno di spesa di euro 60.500,00 assunto con propria precedente determinazione n.62 del 02/09/2026, sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027, al capitolo PEG 406/5, del titolo 1-Spese correnti, Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Programma 11-Interventi per asili nido, Macroaggregato 104-trasferimenti correnti e ad assumere, contestualmente, l'impegno di euro 60.500,00 mediante imputazione sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027, al capitolo PEG 405/4, del titolo 1-Spese correnti, Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Programma 11-Interventi per asili nido, Macroaggregato 103-prestaziuone di servizi;

9) di dare atto che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspare il seguente codice **CIG:BD59B50A7B;**

10) di dare atto, che ai sensi della deliberazione ANAC n. 262 del 20/06/2023, l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, in capo alla ditta LO SCARABOCCHIO SRL – Largo

Annunziata 21 – 12089 Villanova Mondovì – P.IVA:03763790049, mediante l'acquisizione della seguente documentazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):

- tracciabilità dei flussi
- informazioni societarie dal Registro Imprese;
- documento di regolarità contributiva Prot.INAIL_55440029 in corso di validità, con scadenza 03/12/2026;
- esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale;

11) Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, al termine dell'anno educativo 2026/2027, a liquidare la somma di € 60.500,00 a favore della Ditta LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì, per la riserva di n.11 posti a residenti a Villanova Mondovì nell'a.s.2026/2027;

12) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villanova Mondovi'. Responsabile Procedimento: BRIATORE MICHAELA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line